

Numero e data di repertorio e protocollo, UOR e classificazione attribuiti dal sistema di gestione informatica dei documenti

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FONDO DI ATENEO PER LA PREMIALITÀ
AI SENSI DELL'ART.9 DELLA LEGGE 30/12/2010, N.240
E DELL'ART.1, COMMA 16 DELLA LEGGE 4/11/2005, N.230.**

**Articolo 1
Finalità e ambito di applicazione**

1. L'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti Pescara promuove e incentiva l'eccellenza nella qualità della Ricerca e della Didattica e nella progettualità scientifica e organizzativa.
2. Il presente Regolamento disciplina la costituzione e le modalità di utilizzo del Fondo di Ateneo per la premialità a professori e ricercatori, anche a tempo determinato, in regime di tempo pieno o definito e al personale TAB e CEL, ai sensi dell'art.9 della Legge 30.12.2010, n.240 e s.m.i. e dell'art.1, comma 16 della Legge 4.11.2005, n.230, che abbia contribuito all'acquisizione e/o alla gestione di finanziamenti privati o pubblici.
3. Il Fondo è, altresì, finalizzato ad attribuire compensi incentivanti al personale tecnico e amministrativo quale riconoscimento del contributo indiretto alla regolare gestione di finanziamenti privati o pubblici, essendo l'operatività degli uffici penalizzata da un rapporto numerico personale tecnico amministrativo/personale docente inferiore al valore medio degli Atenei di pari grado.

**Articolo 2
Costituzione del Fondo**

1. Il Fondo è costituito dalle seguenti risorse destinate a professori e ricercatori:
 - **1_a** fondi derivanti dalla mancata attribuzione degli scatti ai docenti e ricercatori (art.6, comma 14, ultimo periodo, della Legge 30.12.2010 n.240) ed ipotesi assimilate;
 - **1_b** fondi derivanti dalle somme dell'incentivo *una tantum* eventualmente non distribuite (art.29, comma 19 della Legge 30.12.2010, n.240);
 - **1_c** fondi derivanti dalle risorse assegnate dal MUR sulla base della valutazione dei risultati raggiunti dagli Atenei (art.9, secondo periodo, della Legge 30.12.2010, n.240);
 - **1_d** fondi derivanti dalla ripetizione dei compensi ricevuti da professori e ricercatori per incarichi esterni senza preventiva autorizzazione (art.53, comma 7 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165);
 - **1_e** fondi derivanti da ulteriori risorse appositamente stanziati dall'Ateneo, ai sensi dell'art.1, comma 16 della legge n.230 del 2005;
 - **1_f** risorse specificatamente destinate alla premialità dipartimentali ivi comprese ipotesi relative a dipartimenti di eccellenza;
 - **1_g** eventuali specifiche risorse destinate dal MUR;

- **1_h** eventuali risorse derivanti da accordi ex art.15 L. n.241/1990 appositamente destinate dal C.d.A. a premialità;

Per tali risorse, il C.d.A. ha facoltà di valutare il personale docente meritevole di premialità, anche a ragione di un supporto alle attività gestionali dell'Ateneo deliberando il relativo compenso incentivante.

2. Il Fondo è, inoltre, costituito dalle seguenti risorse destinate al personale TAB e CEL:

- **2_a** fondi derivanti dalla ripetizione dei compensi ricevuti dal personale tecnico-amministrativo per incarichi esterni senza preventiva autorizzazione (art.53, comma 7 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165);
- **2_b** 15% dell'importo degli *overheads* in progetti;
- **2_c** 15% della quota del costo del personale del personale tecnico-amministrativo rendicontato in progetti;
- **2_d** 30% delle economie di gestione dei progetti;
- **2_e** eventuali specifiche risorse destinate dal MUR;
- **2_f** eventuali risorse derivanti da accordi ex art.15 L. n.241/1990 appositamente destinate dal C.d.A. a premialità;

Le risorse di cui al precedente comma 1, punti da **1_a** a **1_g**, e comma 2, punti da **2_a** a **2_e**, sono accertate dal Consiglio di Amministrazione in sede di bilancio preventivo ed erogate l'esercizio seguente secondo le modalità determinate dallo stesso C.d.A., tenuto conto delle risultanze della performance disponibili a quel momento.

Per le risorse di cui al precedente **comma 1** punto **1_h** e **comma 2** punto **2_f**, il C.d.A. ha facoltà di deliberare beneficiari e modalità di erogazione una volta accertata la relativa entrata su proposta del responsabile dell'accordo.

3. Qualora si realizzi una riduzione delle risorse per acquisto di servizi a supporto delle attività tecnico/amministrative, al permanere di un rapporto numerico personale tecnico amministrativo/personale docente significativamente inferiore rispetto alla media degli Atenei di pari grado, il Consiglio di Amministrazione potrà incrementare le risorse destinate alla premialità del personale PTA e CEL di cui al precedente comma 2 con ulteriori risorse, libere e senza vincoli di destinazione.

L'eventuale incremento e la tempistica di erogazione sono deliberati dal C.d.A. in sede di bilancio preventivo garantendo la valorizzazione del personale PTA e CEL in maniera uniforme.

L'importo di tale incremento non potrà essere superiore all'importo della riduzione delle risorse per acquisto di servizi a supporto delle attività tecnico/amministrative.

4. Il Fondo è altresì costituito dalle risorse disponibili di progetti con finanziamenti esterni pubblici o privati destinate, con le modalità di cui al successivo articolo 3.

Articolo 3

Premialità incentivante al personale impegnato in progetti con finanziamenti esterni pubblici o privati

1. Al personale di cui al precedente articolo 1, comma 2, impegnato in progetti di con finanziamenti esterni pubblici o privati possono essere attribuiti compensi incentivanti in considerazione dell'effettivo contributo di ciascuno allo svolgimento o all'acquisizione di commesse conto terzi ovvero finanziamenti pubblici o privati.

I compensi incentivanti sono proposti successivamente alla chiusura del progetto ovvero alla presentazione di uno stato di avanzamento delle attività da parte del responsabile scientifico del progetto; nel caso di progetti conto terzi l'importo destinato a premialità dovrà figurare nel piano finale di riparto.

2. Il Direttore della Struttura con autonomia di gestione ovvero il Direttore Generale per i progetti gestiti dall'Amministrazione Centrale verifica il corretto svolgimento delle attività del progetto ed in particolare l'accertamento dei fondi destinati a premialità.

3. Gli importi dei compensi incentivanti da erogare sono approvati dal competente organo collegiale della Struttura decentrata con autonomia di gestione ovvero dal Direttore Generale per i progetti gestiti dall'Amministrazione Centrale.

4. Nei progetti con finanziamenti esterni pubblici o privati in cui figura la voce costi generali non rendicontabili gli importi di cui al comma precedente non possono superare complessivamente il 40% della quota destinata ai medesimi, fatta salva la quota a favore dell'Ateneo.

Articolo 4 Norma transitoria

1. L'entrata in vigore del presente regolamento decorre dalla data del Decreto Rettorale di relativa emanazione. Dalla medesima data il presente Regolamento sostituisce e abroga a tutti gli effetti il Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità del personale ex art.9 della Legge n.240/2010 adottato con D.R. n.3522 del 25 luglio 2018 modificato con D.R. n.1107 del 1° settembre 2021 modificato con D.R. n.150 del 2 febbraio 2022.

2 Per il corrente esercizio, il C.d.A. ha facoltà di determinare il Fondo nel limite delle risorse già accantonate a tale finalità negli esercizi precedenti.

Il C.d.A., contestualmente alla quantificazione del Fondo 2024, ne determinerà le modalità di erogazione e l'eventuale conguaglio rispetto quanto erogato al PTA e CEL, in via di anticipazione, a far data dal 1° gennaio 2024.